



Ufficio 6
Servizio Registro Imprese e Fascicolo d'impresa

OGGETTO: ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DEI DOMICILI DIGITALI/PEC
REVOCATE DI CUI AL PROCEDIMENTO AVVIATO CON DD N. 393/2021.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTI

- l'art. 8 della Legge n. 580/1993;
- il D.P.R. 07.12.1995 n. 581;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- la Legge n. 69 del 18.06.2009;
- l'art. 37 del D.L. 16.07.2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (convertito con modificazioni in Legge 11.09.2020, n. 120) contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti che, oltre a sostituire il riferimento all'indirizzo PEC con quello del "domicilio digitale";
- l'articolo 16 del D.L. n. 185 del 29.11.2008 (convertito in Legge n. 2/2009) e l'art. 5 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 (convertito in Legge n. 221/2012) che impone alle imprese costituite in forma societaria e individuale la comunicazione del proprio indirizzo PEC/domicilio digitale al Registro delle Imprese;
- la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 27.04.2015 indicante le misure necessarie ad assicurare che le imprese tenute si adeguino all'obbligo di munirsi di una casella PEC/domicilio digitale, di comunicarlo al Registro delle Imprese e di mantenerlo attivo nel tempo, nel contempo indicando le procedure di iniziativa dell'Ufficio Registro delle Imprese per addivenire alla cancellazione di quelle "irregolari" ("non valide", "revocata", "multipla");

VISTO in particolare l'art. 16, comma 6 ter del D.L. 185/2008 in base al quale "*il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile*";

RICHIAMATA per le imprese individuali l'analoga disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 5 del D.L. 179/2012, in base alla quale "*il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile*";



RICHIAMATA la propria Determinazione n. n. 393 dell'8/10/2021 relativa all' avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione massiva dei domicili digitali/ PEC revocate, inattive, non valide o inesistenti. e provvedimenti del Conservatore di cui all'art.37 del D.L.76/2020;

RILEVATO che la modalità di avvio del procedimento per l'iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi PEC è stata eseguita mediante la pubblicazione sull'albo camerale on line, dal 09/10/2021 al 08/11/2021, della determinazione e dell'elenco allegato, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/1990;

VISTA anche la Legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'albo camerale è "on line" consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

CONSIDERATO che la comunicazione di avvio del procedimento dava atto che nel termine di **trenta giorni** le imprese dovessero regolarizzare la posizione dichiarando un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero riattivando quello scaduto, mediante pratica telematica esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;

VERIFICATO che alla scadenza del termine assegnato molte imprese non hanno adempiuto all'obbligo di reperibilità presso la PEC;

VALUTATO pertanto, che le PEC inattive debbano essere espunte dalla visura ordinaria, anche allo scopo di permettere all'Ufficio di aver contezza dell'inadempimento e ai terzi sia privati che Pubbliche Amministrazioni, di non fare affidamento su un domicilio digitale presso il quale l'impresa è irreperibile;

CONSIDERATO che anche il provvedimento finale - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere analogamente emanato dal Conservatore in via "cumulativa", con provvedimento "plurimo", avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari: nello specifico tutte le imprese/società inerti all'invito dell'Ufficio e sulla cui posizione anagrafica risultano ancora iscritti indirizzi PEC viziati dalle stesse irregolarità iniziali;

PRESO ATTO che la verifica della regolarità formale degli atti istruttori relativi all'argomento è stata eseguita dalla Responsabile dell'Ufficio 6 Registro Imprese- fascicolo di impresa, Dott.ssa Patrizia Tarsitano;

RICHIAMATA la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013;

RITENUTA la propria competenza in merito;

DETERMINA

- 1) in ragione di quanto specificato nelle premesse, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76, la cancellazione degli indirizzi PEC inattivi/revocati relativi alle imprese di cui all'elenco allegato alla Determinazione del Conservatore del Registro delle imprese n.



- 393/2021 del 08/10/2021, ad eccezione degli indirizzi PEC che risultano “medio tempore” ripristinati o riattivati e di cui all’elenco allegato al presente provvedimento;
- 2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2189, ultimo comma, del codice civile.
 - 3) Il presente provvedimento è affisso per sette giorni all’albo camerale on line ai sensi dell’art. 21-bis della legge 241/1990;
 - 4) Il provvedimento è altresì pubblicato sul sito camerale dove è già stata pubblicata la comunicazione di avvio del procedimento.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

Dott.ssa Erminia Giorno

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”